



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



SERVIZI TECNICI

ORDINANZA N. 40 DEL 23/09/2024

OGGETTO:	MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01/10/2024 AL 30/04/2025
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che l'obiettivo primario è la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

PREMESSO altresì che la Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da adottare su aree vaste – per il breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera al fine di conseguire il rispetto dei valori limite posti sulla qualità dell'aria;

RICHIAMATO il D.Lgs. 13-08-2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria Ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24ore per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

CON deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il nuovo “Accordo di programma per l'adozione continuata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano” sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e dai Presidenti delle regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria; le misure congiunte del BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'Ambito dell'Accordo Bacino Padano, in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistemica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CEE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la Disposizione n. 44 del 29 luglio 2024 del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova, svoltosi nella medesima data, riguardante Interventi di Contenimento dell'Inquinamento Atmosferico e la nota in data 27/08/2023 Numero Protocollo: 0058575/24 della Provincia di



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



Padova, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 10774 del 28/08/2024, con cui vengono comunicate le decisioni assunte;

DATO ATTO che l'Attivazione delle misure temporanee vengono messe in atto a seconda del tipo di dati pubblicati dal bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di: lunedì, mercoledì, venerdì, nel periodo dall'01/10/2024 al 30/04/2025; Tali misure entrano in vigore il giorno successivo. Il rientro del livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;

DATO ATTO che i livelli di Allerta sono i seguenti:

- **NESSUNA ALLERTA - LIVELLO VERDE:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/ m³ della concentrazione di PM10, azioni base per l'intero periodo invernale;
- **PRIMO LIVELLO DI ALLERTA - LIVELLO ARANCIONE:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/ m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica accertata da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;
- **SECONDO LIVELLO DI ALLERTA - LIVELLO ROSSO:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica accertata da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì;

EVIDENZIATO che il meccanismo di attivazione/non attivazione/disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è subordinato alla verifica da parte di Arpav dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

VISTE le misure da mettere in atto secondo l'Allegato C del Tavolo Tecnico Zonale provinciale n. 44 del 29 luglio 2024 per "Comuni fuori agglomerato e inferiori a 10.000 abitanti" nei quali rientra il Comune di Piombino Dese;

ACQUISITI gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale sull'adozione del presente atto e ritenuto relativamente a quanto previsto alla lett. i) del livello verde, alla lett. l) del livello arancione e alla lett. l) del livello rosso, di non recepire tale misura relativa al lavoro agile in quanto di interesse circoscritto ai lavoratori della pubblica amministrazione, da disciplinare eventualmente con provvedimenti a parte;

RITENUTO necessario assumere iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico volto al miglioramento della qualità dell'aria in linea con l'Accordo Padano e le indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale - Disposizione n° 44 del 29 luglio 2024 secondo la tipologia di appartenenza;

PRECISATO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee decorre dal 01/10/2024 al 30/04/2025, salvo proroga qualora si verificasse un peggioramento della qualità dell'aria e la Regione Veneto ritenesse di aumentare le misure cautelative;

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano, per quanto riguarda il territorio di propria competenza (DGRV 1500 del 16/10/2018);

RICHIAMATI:



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm. E ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/91 ed il DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il D.Lgs 155/2020 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4 co.1 lettera a) e c) del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192";
- il DM 186/2017 regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- le DGRV 238 del 02/03/2021 e DGRV 1089 del 09/08/2021;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

a tutta la cittadinanza e per tutto il territorio comunale, di applicare, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

1) LIVELLO "VERDE": nel periodo dall'emanazione della presente ordinanza al 30/04/2023 (attivo nel caso di nessuna allerta prevista nei successivi punti 2 e 3).

- b) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento;
 - veicoli della categoria "N" (trasporto merci) durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) divieto di **combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli** salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a due stelle compresi**) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interrimento immediato);



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



- h) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE tramite un **bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2023. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

2) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

(attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate previste (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo).

- b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato *(per il periodo dal 01/10/2024 al 15/04/2025);*
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento liquami;
- j) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*

3) SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO".



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



(attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate previste (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo).

- b) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato *(per il periodo dal 10/10/2024 al 15/04/2025)*;
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- l) **lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C *(misura proposta dalla Provincia di Padova)*;

INFORMA

che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di 1° e 2° livello è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione/area bollettino PM10 di riferimento;

AVVERTE



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



Che il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Provincia di Padova;
 - Arpav - Dipartimento provinciale di Padova;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - Veneto Strade Spa.

INFORMA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Veneto oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

A norma dell'art. 8 delle L. 241/1990 e visto quanto disposto dal Decreto n. 1 del 28/06/2021, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica – Ing. Enrico Sartorel (tel. 049 9369450).

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL SINDACO

Cesare Mason / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale